

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS TRA I COMUNI DI ROCCA SANTA MARIA e VALLE CASTELLANA - (ART. 30 DEL D. Lgs.267/2000)

TRA

Il **Comune di Valle Castellana**, rappresentato dal Responsabile del Servizio Area Tecnica che, ai sensi dell'art. 107 comma 2 T.U. D. Lgs. n° 267/00 e s.m.i., agisce in nome e per conto del COMUNE DI VALLE CASTELLANA- CF 80006060679 – P.IVA 00275030674 con sede in Piazza G. D'Annunzio n. 8

E

Il **Comune di Rocca Santa Maria** rappresentato dal Responsabile del Servizio Area Amministrativa Fabrizio Sacchetti, che, ai sensi dell'art. 107 comma 2 T.U. D. Lgs. n° 267/00 e s.m.i., agisce in nome e per conto del COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA -CF 80005510674 con sede in Frazione Imposte

PREMESSO CHE:

- l'art. 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel definire le funzioni amministrative relative alla materia "Assistenza scolastica", stabilisce che esse concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali e collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- l'art. 45 del D.P.R. 616/1977 attribuisce le funzioni indicate nell'art. 42 ai Comuni, che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale;
- l'art. 3 della Legge Regionale 15 dicembre 1978, n. 78, "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio", dispone che i Comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative loro attribuite ai sensi del D.P.R. 616/1977, attuano, in forma singola o associata, le seguenti forme di intervento in favore degli alunni frequentanti scuole ubicate nel rispettivo territorio: trasporto e relativi oneri assicurativi degli alunni frequentanti le scuole materne ed elementari, nonché degli alunni in disagiate condizioni economiche delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
- il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 31 gennaio 1997, recante "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico", e la successiva circolare n. 23 dell'11 marzo 1997, prevedono la possibilità di utilizzo di veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei Comuni, anche per trasportare alunni residenti in Comuni diversi, purché i rapporti siano regolati da specifiche convenzioni;
- l'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede forme di cooperazione tra Comuni per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati di funzioni proprie; l'art. 30 del medesimo decreto prevede la stipulazione di convenzioni tra enti locali per l'esercizio associato di funzioni e servizi;
- i Comuni di Valle Castellana e Rocca Santa Maria, confinanti, risultano da tempo legati da rapporti di collaborazione per garantire in modo ottimale il diritto allo studio dei propri residenti, assicurando il servizio di trasporto scolastico con propri mezzi e personale;
- che attualmente il Comune di Rocca Santa Maria, privo di istituzioni scolastiche sul proprio territorio, garantisce il servizio di trasporto a favore degli alunni della scuola dell'obbligo frequentanti la scuola di

Torricella Sicura, nonché di singoli studenti residenti frequentanti la scuola dell'obbligo in altri Comuni, necessitano del trasporto fino al punto di raccolta di Torricella Sicura;

- che, a seguito dei colloqui intercorsi tra le Amministrazioni, i Comuni di Rocca Santa Maria e Valle Castellana ritengono opportuno disciplinare la collaborazione relativa al trasporto scolastico mediante apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO pertanto, onde razionalizzare il servizio di trasporto scolastico dei bambini residenti nei suddetti comuni di disciplinarlo mediante apposita convenzione, da stipulare ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;

Viste le deliberazioni di G.C. n. 68 in data 04-10-2025 del Comune di Rocca Santa Maria e n. in data del Comune di Valle Castellana, con le quali è stato approvato lo schema della presente convenzione;

Ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

I Comuni di ROCCA SANTA MARIA e VALLE CASTELLANA ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, stipulano la presente convenzione per la gestione in forma associata del servizio di trasporto di alunni residenti negli stessi Comuni e frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola dell'obbligo.

In particolare, nell'ambito dell'espletamento del trasporto scolastico, assicurano il servizio in favore degli alunni residenti e frequentanti le scuole dell'obbligo e dell'infanzia, nell'ambito delle richieste pervenute ai rispettivi Enti, e nel rispetto dei criteri prestabiliti dai singoli Comuni

I suddetti Comuni si impegnano reciprocamente:

- Ad ammettere al servizio – su richiesta – alunni non residenti nel proprio territorio in base a proprie valutazioni tecniche ed economiche ed in particolare di compatibilità con i percorsi e le fermate eventualmente approvati, in modo da non creare allungamenti o deviazioni onerosi o disagi insindacabili dall'altro Comune;
- a consentire l'impiego degli scuolabus e del personale utilizzati per i rispettivi servizi di trasporto scolastico affinché si proceda al trasporto, nell'ambito del territorio di competenza dei Comuni aderenti, degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo e la scuola dell'infanzia

Tale servizio comprende - ove compatibile con il servizio ordinario assicurato per il proprio territorio - il trasporto degli alunni dalle fermate previamente autorizzate che in base alle richieste intendano raggiungere le sedi scolastiche presso i Comuni di Torricella Sicura o di Valle Castellana in base al calendario ed all'orario didattico attuato in ogni sede, non ricomprendendo il trasporto degli stessi per attività didattiche e culturali, visite di istruzione o gite scolastiche per progetti ed attività connessi con quelli didattici.

ART. 2 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La durata della presente convenzione viene stabilita in anni 5 con decorrenza dall'avvenuta sottoscrizione del presente atto da parte degli Enti interessati.

La Convenzione potrà essere risolta:

- a) previo recesso di uno dei Comuni convenzionati da notificarsi al Comune controinteressato

almeno 1 mese prima dal momento in cui si intenderà procedere in tal senso;

- b) previo accordo tra i Comuni convenzionati;
- c) nei casi di unione o fusione di uno o di entrambi gli enti aderenti alla convenzione.

Lo scioglimento dovrà concretizzarsi, successivamente alla comunicazione, con apposita deliberazione di Giunta Comunale da parte del Comune richiedente

ART.3 -MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO RECIPROCO

Il servizio scuolabus di ognuno dei Comuni a favore dell'altro sarà svolto, secondo gli orari antimeridiani e/o pomeridiani da determinarsi in relazione al calendario scolastico prevalente per ciascun Comune, con propri mezzi e personale. Gli orari di partenza e di arrivo saranno stabiliti dai singoli Comuni sulla base di programmi redatti in funzione delle necessità didattiche e delle disponibilità dei Comuni stessi, restando prevalente l'orario scolastico riferibile al Comune utilizzato per il trasporto.

Il trasporto di alunni non residenti nel Comune che assicura il servizio potrà essere avviato solo previa valutazione della fattibilità ed intesa tra le Amministrazioni e non dovrà in alcun modo stravolgere l'ordinario servizio e contenuto entro il limite della capienza del mezzo impiegato.

Previa particolare valutazione da parte degli Enti, possono essere trasportati – qualora la capienza del mezzo utilizzato lo consenta e senza che vi sia una variazione al normale itinerario – gli alunni residenti in uno dei due Comuni convenzionati ed iscritti alla scuola dell'obbligo o dell'infanzia, anche se frequentanti le sedi scolastiche diverse da quelle site in Torricella Sicura o Valle Castellana.

ART. 4 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le consultazioni, le verifiche e il controllo di gestione del servizio saranno effettuate dai rispettivi responsabili di Area incaricati dei Comuni convenzionati.

Le consultazioni per l'adozione di specifici provvedimenti inerenti al servizio di cui trattasi, si effettueranno con riunioni collegiali in cui interverranno i Sindaci o loro delegati, previa richiesta di uno dei Sindaci.

ART. 5 – CONTRIBUTO DELL'UTENZA

La tariffa per il servizio di trasporto scolastico è determinata dal Comune erogante ed è applicata in misura uguale agli utenti residenti e non residenti. Le richieste di ammissione al servizio sono presentate al Comune erogante, che ne dà contestuale comunicazione al Comune di residenza dell'alunno per eventuali agevolazioni o esenzioni.

ART. 5 - RAPPORTI FINANZIARI

I Comuni - in considerazione della reciprocità e dell'equivalenza delle prestazioni - concordano di assumere a proprio carico ogni onere e spesa derivante dallo svolgimento del servizio di trasporto scolastico di rispettiva competenza in territorio extra-comunale o per alunni non residenti, senza che ne consegua per l'altro Comune alcun onere, non procedendo pertanto ad alcun riparto di spesa sia per ciò che attiene agli oneri diretti e riflessi dei dipendenti impiegati, sia per quel che riguarda i mezzi utilizzati.

ART. 6-RINVIO

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Ai fini della registrazione della presente convenzione si richiama l'articolo 1 della Tabella del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 – Tabella allegato B – D.P.R. n. 642 del 26.10.1972. Il presente contratto è redatto in formato elettronico.

Letto, confermato e sottoscritto come in appresso:

Comune di Rocca S. Maria: _____

Comune di Valle Castellana:.....